

# Concordato preventivo, copertura dalle verifiche per le poste straordinarie

## Controlli

Come per la sanatoria, preclusi gli accertamenti ex articolo 39 del Dpr 600/73

**Dario Deotto**  
**Luigi Lovecchio**

L'annunciata riapertura dei termini per il concordato preventivo e la possibilità di aderire entro il prossimo 31 marzo alla sanatoria 2018-2022, connessa allo stesso concordato, consentono di fare qualche riflessione sulle "coperture" di entrambi gli istituti.

Sia per il concordato preventivo che per la sanatoria 2018-2022 sono preclusi all'amministrazione finanziaria gli accertamenti reddituali di cui all'articolo 39 del Dpr 600/1973 (quindi sia quelli di tipo analitico, sia le rettifiche analitiche-induttive e quelle induttive "pure"), oltre agli accertamenti di tipo analitico-induttivo sotto il profilo Iva. Per il concordato vi sono anche le coperture dagli accertamenti sintetici e da quelli relativi alle società di comodo, ma si tratta di aspetti marginali.

### Gli atti «schermati»

Il punto è che entrambe le norme – al di là delle specifiche ipotesi di decadenza dagli istituti – offrono una discreta copertura dalle possibili rettifiche del Fisco. Si tratta, come è agevole riscontrare, di uno "schermo" da "metodologie" di accertamento (analitiche, analitiche-induttive, induttive "pure", nella determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo) che prescindono dagli "strumenti" (atti) impiegati. In sostanza, se il concordato preventivo e la sanatoria per il passato sono validi, e non si ricade in un'ipotesi di decadenza, l'amministrazione non potrà effettuare tali tipologie di rettifiche (analitiche, analitico-induttive, induttive "pure") indipendentemente dall'impiego di un atto ordinario, parziale (ex articolo 41-bis del Dpr 600/1973) o integrativo.

Allo stesso modo, (ci) vengono segnalati atti di accertamento emanati ai sensi dell'articolo 32 del Dpr 600/1973, basati quindi sulle indagini finanziarie. Si tratta, evidentemente, di un "frintendimento" degli uffici, perché la stessa disposizione (dell'articolo 32 citato) prevede che i risultati delle indagini finanziarie devono essere canalizzati tra le varie metodologie di accertamento, tra le quali, se si tratta di imprese e professionisti, quelle stabilite dall'articolo 39 del Dpr 600/1973. Per cui, certamente, il concordato – per il futuro – blocca le rettifiche fondate sulle risultanze delle indagini finanziarie (che non possono essere definite "accerta-

menti bancari"); così come, se il "regime di ravvedimento" è stato perfezionato, l'amministrazione non potrà procedere ad alcuna rettifica fondata sulle indagini finanziarie stesse (tranne quelle analitiche e induttive "pure" Iva) per il passato.

### Le componenti straordinarie

Una tematica, invece, più delicata, è se la copertura dalle menzionate metodologie di accertamento (analitiche, analitiche-induttive, induttive "pure") possa essere considerata davvero a 360 gradi.

La questione è la seguente: il concordato preventivo non afferisce a componenti di carattere straordinario come plusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, eccetera. Diversamente, il "regime di ravvedimento" (la sanatoria 2018-2022) consente di "regolarizzare", e quindi di avere la copertura dalle metodologie di rettifica più volte menzionate in relazione al reddito dichiarato per la sua interezza, comprese quindi le componenti di carattere straordinario. In sostanza, il dilemma è: per il concordato (non dunque per il ravvedimento) la copertura dagli accertamenti analitici, analitico-induttivi,



**Stop anche alle indagini finanziarie, i cui risultati vanno poi «canalizzati» in uno dei tipi di accertamento scudati**

induttivi "puri", riguarda anche le componenti straordinarie, come, ad esempio, le plusvalenze?

A stretto rigore sistematico, la risposta dovrebbe risultare negativa, così che il Fisco potrebbe avere la "strada aperta" per rettificare (si ripete: per le annualità da concordato), senza alcun vincolo, queste componenti.

Sotto il profilo letterale, la norma invece non lascia dubbi, citando l'impossibilità di effettuare tutte le rettifiche di cui all'articolo 39 del Dpr 600/1973, senza distinguere tra poste caratteristiche e poste straordinarie, così come lo stesso vale per le rettifiche di tipo analitico-induttive Iva. In sostanza, il dato letterale impedirebbe, pure per il concordato, l'effettuazione di tali metodologie accertative anche per le componenti di carattere straordinario.

A ben guardare, tali conclusioni si potrebbero raggiungere anche sotto il profilo sistematico. Infatti, il concordato non riguarda l'Iva, ma preclude anche le rettifiche analitiche induttive di questo tributo. Questo per osservare che la norma non pone un (meditato?) nesso tra poste definite e copertura dagli accertamenti.

Così si potrebbe ben concludere che il concordato vada a bloccare le più volte citate metodologie di accertamento anche per le componenti di carattere straordinario.